

**Imposta cantonale
Imposta federale diretta**

Istruzioni

**per la compilazione
della dichiarazione d'imposta
delle persone giuridiche**

**Un aiuto pratico per riempire la dichiarazione delle società
di capitali (società anonime, società in accomandita per azioni,
società a garanzia limitata), delle società cooperative e
delle società commerciali e altre comunità di persone straniere**

Divisione delle contribuzioni
Ufficio di tassazione delle persone giuridiche

Viale S. Franscini 6
6501 Bellinzona

www.ti.ch/etax
dfe-ddc.etaxpg@ti.ch



Il nuovo programma **eTax PG**, che accompagna le presenti Istruzioni, fa parte di quegli strumenti che abbiamo deciso di gradualmente introdurre per facilitare, laddove possibile, il non sempre agevole compito di compilare la dichiarazione d'imposta.

L'introduzione di questo nuovo programma ha richiesto la revisione dei moduli della dichiarazione d'imposta e dei suoi allegati che risultano semplificati e tali da consentirne una più facile compilazione. È questo, ad esempio, il caso per gli allegati che concernono la gestione degli accantonamenti e degli ammortamenti, la riduzione dei redditi da partecipazioni o per i formulari degli immobili e per quelli riguardanti i riparti intercantionali.

Un'ulteriore novità è costituita anche dalle presenti Istruzioni che forniscono al contribuente tutte le indicazioni utili alla compilazione dei moduli fiscali e alla migliore comprensione delle problematiche di tassazione delle persone giuridiche.

Il programma eTax PG può essere scaricato dal sito www.ti.ch/etax.

Segnaliamo che, nel sito www.ti.ch/fisco, sono operativi i calcolatori di imposta sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche e possono essere consultati altri utili riferimenti.

Confidiamo che queste innovazioni possano trovare il favore degli utenti e che il nuovo programma eTax PG – analogamente a quanto è già il caso per il programma eTax PF delle persone fisiche – sia anche effettivamente utilizzato poiché non facilita soltanto il compito al contribuente, ma permette all'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche di meglio utilizzare le proprie risorse a tutto vantaggio anche dei contribuenti interessati.

Divisione delle contribuzioni

Sommario

I. Informazioni generali	II. Dichiarazione	III. Allegati
Presentazione della dichiarazione 4	Dati base 6	Allegato 1 Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali 18
Mezzi per compilare la dichiarazione 4	Utile 6	Allegato 2 Elenco dei debiti 18
Invio della dichiarazione 5	Aggiunte (all'utile) 7	Allegato 3 Ammortamenti sul valore contabile residuo 19
Termine di rientro della dichiarazione 5	Deduzioni (dall'utile) 10	Allegato 4 Accantonamenti 19
	Capitale proprio 15	Allegato 5 Attestazione concernente gli importi pagati ai membri dell'amministrazione e agli organi della direzione 20
	Documenti che devono essere ritornati con la dichiarazione 17	Allegato 6 Riduzione per partecipazioni 21
		Allegato 7 Immobili 25
		Allegato 8 Riparto intercantonale 25

I. Informazioni generali

Presentazione della dichiarazione

La dichiarazione si compone del modulo principale e di otto allegati. Devono essere riempiti unicamente gli allegati che interessano direttamente la vostra società.

Alcuni allegati sono **tuttavia obbligatori**:

l'allegato 1: Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali

l'allegato 2: Elenco dei debiti

l'allegato 5: Attestazione concernente gli importi pagati ai membri dell'amministrazione e agli organi della direzione (unitamente a questo allegato devono esserci trasmesse le copie dei certificati di salario firmati)

Devono inoltre essere allegati alla dichiarazione:

- il conto annuale (bilancio, conto economico e allegato dettagliati)
- una copia della dichiarazione dei salari AVS.

Mezzi per compilare la dichiarazione

■ Manualmente

Potete compilare la dichiarazione e gli allegati utilizzando i moduli ufficiali che vi sono stati inviati in forma cartacea.

■ Utilizzando un programma informatico

Potete compilare la dichiarazione e gli allegati utilizzando un programma informatico e procedere alla stampa su un supporto differente dai moduli ufficiali. A tale scopo potete utilizzare il software ufficiale gratuito della Divisione delle contribuzioni (scaricabile dal sito www.ti.ch/etax).

Il software ufficiale della Divisione delle contribuzioni (eTax PG):

- è scaricabile da www.ti.ch/etax;
- è disponibile nelle versioni Windows, Mac e Linux;
- è facile da installare e utilizzare;
- è supportato da un sito (www.ti.ch/etax) che contiene un elenco delle domande/risposte (FAQ) più frequenti, da un indirizzo e-mail al quale rivolgersi per porre domande (dfc-ddc.etaxpg@ti.ch) e da una hotline accessibile dal lunedì al venerdì dalle 08.45 alle 11.45 e dalle 14.00 alle 16.30 al numero 091 814.39.80;
- permette il salvataggio della dichiarazione e degli otto allegati come file .pdf, nel quale è compreso il codice a barre contenente tutti i dati inseriti nella dichiarazione.

Invio della dichiarazione

La dichiarazione e gli allegati possono esserci ritornati:

- sui moduli ufficiali compilati manualmente

oppure

- su un supporto differente dai moduli ufficiali per mezzo del software gratuito eTax PG oppure di un software di terze parti.

La presentazione in questa forma dei moduli della dichiarazione d'imposta è **accettata unicamente alle seguenti condizioni minime**:

- i dati stampati sull'etichetta devono essere riportati, se del caso corretti e completati, nel modulo elaborato elettronicamente;
- i moduli devono essere stampati, in fogli singoli, su carta bianca in formato A4 (fronte/retro oppure solo fronte) con scrittura a colori o in bianco e nero;
- tutti i moduli delle stampe (fogli singoli, **non graffiati**), **compreso il codice a barre**, devono essere allegati al modulo originale della dichiarazione d'imposta **che è anch'esso da ritornare all'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche**. In questo modulo originale, sul quale va posta l'etichetta autocollante, devono essere **riportati** il risultato fiscale imponibile nel Cantone (cifra 11), l'eventuale percentuale di riduzione per partecipazioni (cifra 12) e il capitale proprio imponibile nel Cantone (cifra 23). **L'originale della dichiarazione d'imposta (Modulo A) e gli allegati devono inoltre essere datati e firmati**;
- chi utilizzasse altri programmi informatici **deve rispettare anche la seguente condizione supplementare**: tutti i moduli devono essere, in relazione a presentazione grafica e contenuto, identici a quelli originali. E' in questi casi accettata anche la stampa in formato A3.

La presentazione del modulo originale della dichiarazione d'imposta firmato e completato con i dati totali riguardanti l'utile e il capitale imponibili è necessaria per ragioni giuridiche. Questo modulo originale permette inoltre di registrare il rientro della dichiarazione d'imposta per il tramite del codice a barre stampato sull'etichetta e serve pure da mappetta per tutti gli allegati della dichiarazione d'imposta.

Termine di rientro della dichiarazione

La dichiarazione e gli allegati devono esserci ritornati entro il 30 giugno di ogni anno. Se non vi fosse possibile rispettare questo termine, potete presentare una domanda di proroga utilizzando l'allegato talloncino con il codice a barre, precisando i motivi della richiesta.

Le fiduciarie che inoltrano la richiesta per i propri clienti dovranno allegare una distinta delle società per le quali richiedono la proroga (precisando il numero DDC) e, per ognuna di esse, il relativo talloncino.

II. Dichiarazione

Dichiarazione d'imposta delle società di capitali (società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata), società cooperative, società commerciali e altre comunità di persone straniere

Dati base

Sulla prima pagina va apposta l'etichetta autocollante, che contiene l'indirizzo ufficiale della società, il numero DDC (XX XXX) e il numero di controllo (XXX.X.XXX.XXXX). Cambiamenti rispetto ai dati dell'etichetta vanno indicati nell'apposito spazio.

1 Utile

Utile netto (+) / Perdita netta (-) secondo il conto economico

Indicate l'utile netto o la perdita netta dell'esercizio secondo il conto economico chiuso nell'anno civile. L'esercizio commerciale costituisce il periodo fiscale.

2 Aggiunte

2.1 Costi non deducibili fiscalmente addebitati al conto economico

2.1.1 Ammortamenti non giustificati dall'uso commerciale e spese di fabbricazione, di acquisizione e di miglioramento di immobilizzi

Indicate eventuali ammortamenti non giustificati dall'uso commerciale della sostanza fissa materiale e immateriale (vedi allegato 3, cifra 5.6).

Le rettifiche di valore e gli ammortamenti sul costo d'investimento relativi alle partecipazioni di almeno il 10% devono pure essere indicati nella misura in cui non sono più giustificati (art. 71 cpv. 4 LT – art. 62 cpv. 4 LIFD).

Infine, indicate le spese di fabbricazione, di acquisizione e di miglioramento di immobilizzi addebitate al conto economico, dal momento che non si tratta di costi deducibili (art. 67 cpv. 1 lett. b LT – art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD).

2.1.2 Accantonamenti non giustificati dall'uso commerciale

Indicate gli eventuali accantonamenti non giustificati dall'uso commerciale (vedi allegato 4, punti 1.3, 2.6 e 3.3).

2.1.3 Ammortamenti non autorizzati su attivi rivalutati

Indicate gli eventuali ammortamenti non autorizzati su attivi rivalutati (art. 71 cpv. 3 LT – art. 62 cpv. 3 LIFD).

2.1.4 Assegnazioni a riserve

Indicate tutte le riserve palesi che sono state costituite a debito del conto economico (art. 67 cpv. 1 lett. b LT – art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD).

2.1.5 Distribuzioni dissimulate di utili e vantaggi concessi a terzi che non sono giustificati dall'uso commerciale

Per distribuzioni dissimulate di utili e vantaggi concessi a terzi che non sono giustificati dall'uso

commerciale si intendono le prestazioni agli azionisti, ai soci o alle persone vicine (fisiche o giuridiche) concesse senza controprestazione (art. 67 cpv. 1 lett. b LT – art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD). La valutazione delle prestazioni e delle contro-prestazioni si basa sul prezzo di libera concorrenza (prezzo di mercato). Entrano in particolare in linea di conto quali distribuzioni dissimulate di utili i seguenti costi addebitati al conto economico:

- remunerazioni non giustificate dall'uso commerciale (per es. salari, affitti, commissioni, diritti di licenza, rimborsi spese, pensioni, che eccedono ciò che un terzo avrebbe ricevuto nelle medesime circostanze);
- spese private degli azionisti o dei soci, quali ad es. le spese private per automobili o immobili, affitti, assicurazioni, ecc.;
- imposta preventiva concernente le distribuzioni di utili e le prestazioni valutabili in denaro.

2.1.6 Prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera, che eccedono i limiti di legge

In applicazione degli articoli 68 cpv. 1 lett. c LT e 59 cpv. 1 lett. c LIFD, le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni fatte a persone giuridiche con sede in Svizzera e che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica, nonché alla Confederazione, ai cantoni, ai comuni e ai loro stabilimenti, non possono essere dedotte che fino a concorrenza del 10% (a livello cantonale) e del 20% (a livello federale) del risultato fiscale imponibile in Svizzera (cifra 9). Alla cifra 2.1.6 deve essere indicata l'eccedenza per rapporto ai massimi di legge.

Esempio (IC)	Risultato fiscale imponibile in Svizzera (cifra 9)		
	prima della ripresa dell'eccedenza	98'000	
	Prestazioni volontarie addebitate a conto economico	12'000	
	Risultato fiscale imponibile in Svizzera prima delle prestazioni	110'000	110%
	Deduzione ammessa	- 10'000	10%
	Risultato fiscale imponibile in Svizzera (cifra 9)		
	dopo la ripresa dell'eccedenza	100'000	100%
	Prestazioni volontarie addebitate a conto economico	12'000	
	Deduzione ammessa	- 10'000	
	Eccedenza (cifra 2.1.6)	2'000	

2.1.7 Interessi sul capitale proprio occulto e sugli altri debiti non comprovati

Indicate gli interessi sul capitale proprio occulto e gli interessi eccessivi, come pure gli interessi su debiti non comprovati.

2.2 Ricavi imponibili non accreditati al conto economico

I conti annuali allegati alla dichiarazione d'imposta devono essere allestiti conformemente alle disposizioni del diritto delle obbligazioni (art. 957 ss. CO). Si osserva in particolare che la revisione del diritto delle società anonime entrata in vigore il 1° luglio 1992 non autorizza

la compensazione tra attivi e passivi, come pure tra costi e ricavi. Ne consegue che tutti i ricavi devono in principio essere accreditati al conto economico. Deroghe al divieto di compensare devono essere menzionate nel conto annuale (allegato).

2.2.1 Cessazione della giustificazione commerciale di accantonamenti

Gli accantonamenti ammessi al momento della loro costituzione e la cui giustificazione commerciale scompare nel corso del periodo fiscale corrente devono essere menzionati se non si è proceduto al loro scioglimento accreditando il conto economico.

2.2.2 Utili contabili da rivalutazione di immobili e partecipazioni

Il diritto delle società anonime prevede all'art. 670 CO che gli immobili e le partecipazioni possono essere rivalutati fino a concorrenza del valore venale allo scopo di equilibrare un bilancio deficitario. L'ammontare della rivalutazione deve figurare separatamente nel bilancio come "Riserva di rivalutazione". Questa rivalutazione fa parte del risultato fiscale imponibile (art. 67 cpv. 1 lett. c LT – art. 58 cpv. 1 lett. c LIFD). Per gli immobili, ai fini della sola imposta cantonale la rivalutazione è imponibile fino a concorrenza delle spese di investimento (art. 67 cpv. 2 LT).

2.2.3 Prestazioni a prezzi di favore (prelevamenti anticipati di utile) fatte ad azionisti, soci o persone vicine (fisiche o giuridiche)

Le prestazioni a prezzi di favore fatte ad azionisti, soci o persone vicine sono considerate distribuzioni dissimulate di utili e fanno parte del risultato fiscale imponibile (art. 67 cpv. 1 lett. b LT – art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD). La valutazione delle prestazioni e delle contro-prestazioni si basa sul prezzo di libera concorrenza (prezzo di mercato). Entrano in particolare in linea di conto quali distribuzioni dissimulate di utili i seguenti ricavi non accreditati al conto economico:


- concessione di prestiti senza interesse o a interesse insufficiente;
- concessione di prestazioni gratuite o a prezzo di favore, cessione di beni in proprietà o in prestito d'uso. In questi casi si considera quale distribuzione di utile ciò che un terzo avrebbe dovuto pagare in più di ciò che ha pagato l'azionista, il socio o la persona vicina.

2.2.4 Utili di liquidazione

Il trasferimento all'estero della sede, dell'amministrazione, di un'impresa o di uno stabilimento d'impresa è parificato alla liquidazione. Il trasferimento di attivi a stabilimenti d'impresa all'estero è parificato alla vendita. In entrambi i casi la differenza fra il valore venale e il valore ai fini dell'imposta sull'utile (valore contabile + riserve tassate) fa parte del risultato fiscale imponibile (art. 67 cpv. 1 lett. c LT – art. 58 cpv. 1 lett. c LIFD).

Per la sola imposta cantonale, il passaggio da un regime di tassazione ordinaria a un regime di tassazione speciale è parificato alla liquidazione.

4 Deduzioni



4.1 Costi deducibili fiscalmente non addebitati al conto economico

4.1.1 Scioglimento di riserve latenti tassate

Le riprese fatte in anni precedenti su ammortamenti e accantonamenti non giustificati dall'uso commerciale (punti 2.1.1 e 2.1.2) hanno avuto quale conseguenza la costituzione di riserve latenti tassate facenti parte del capitale proprio imponibile (cifra 16). Se questi ammortamenti o accantonamenti diventano giustificati dall'uso commerciale durante il periodo fiscale corrente, essi possono essere indicati alla cifra 4.1.1.

Anno precedente		
Crediti nazionali		100'000
Accantonamento delcredere in contabilità		8'000
Accantonamento delcredere fiscalmente ammesso (5%)		5'000
Riserva tassata alla fine dell'esercizio precedente		3'000
Anno corrente		
Crediti nazionali		200'000
Accantonamento delcredere in contabilità		10'000
Accantonamento delcredere fiscalmente ammesso (5%)		10'000
Riserva tassata alla fine dell'esercizio corrente		0
Scioglimento riserva tassata nell'esercizio corrente		3'000

4.1.2 Contributi versati a istituti di previdenza professionale in favore del personale

I contributi versati a istituti di previdenza professionale in favore del personale dell'impresa, nella misura in cui qualsiasi utilizzazione contraria allo scopo è esclusa, sono deducibili (art. 68 cpv. 1 lett. b LT – art. 59 cpv. 1 lett. b LIFD). Indicate l'importo figurante alla cifra 13.8.

4.1.3 Prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera, nei limiti di legge

In applicazione degli articoli 68 cpv. 1 lett. c LT e 59 cpv. 1 lett. c LIFD le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni fatte a persone giuridiche con sede in Svizzera e che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica, nonché alla Confederazione, ai cantoni, ai comuni e ai loro stabilimenti, non possono essere dedotte che fino a concorrenza del 10% (a livello cantonale) e del 20% (a livello federale) del risultato fiscale imponibile in Svizzera (cifra 9). Indicate l'ammontare non addebitato a conto economico e figurante alla

cifra 13.9, ma al massimo il 10% (rispettivamente il 20% ai fini dell'imposta federale diretta) del risultato fiscale imponibile in Svizzera.

Esempio (IC)

Prestazioni volontarie (cifra 13.9)	12'000	
Risultato fiscale imponibile in Svizzera (cifra 9) prima della deduzione	110'000	110%
Deduzione ammessa (cifra 4.1.3)	- 10'000	10%
Risultato fiscale imponibile in Svizzera (cifra 9) dopo la deduzione	100'000	100%

4.2 Ricavi non imponibili accreditati al conto economico

4.2.1 Scioglimento di riserve latenti tassate

Le riprese fatte in anni precedenti su ammortamenti e accantonamenti non giustificati dall'uso commerciale (punti 2.1.1 e 2.1.2) hanno avuto quale conseguenza la costituzione di riserve latenti tassate facenti parte del capitale proprio imponibile (cifra 16). Se queste riserve latenti sono liberate con accredito al conto economico, esse possono essere dedotte dall'utile netto.

Anno precedente		
Crediti nazionali		100'000
Accantonamento delcredere in contabilità		8'000
Accantonamento delcredere fiscalmente ammesso (5%)		5'000
Riserva tassata alla fine dell'esercizio precedente		3'000
Anno corrente		
Crediti nazionali		100'000
Accantonamento delcredere in contabilità		5'000
Accantonamento delcredere fiscalmente ammesso (5%)		5'000
Riserva tassata alla fine dell'esercizio corrente		0
Lo scioglimento dell'accantonamento delcredere (3'000) è stato contabilizzato con accredito al conto economico.		
Scioglimento riserva tassata nell'esercizio corrente		3'000

4.2.2 Apporti di capitale

Gli apporti palesi di capitale, come pure gli apporti dissimulati di capitale imposti quale utile presso l'apportatore (per es. costi assunti dalla società madre) devono essere accreditati alle riserve e non fanno parte del risultato fiscale imponibile (art. 69 LT – art. 60 LIFD). Nel caso in cui siano stati accreditati al conto economico, essi vanno indicati alla cifra 4.2.2.

4.2.3 Utili su vendite immobiliari (TUI)

La quota di utile sulla vendita di immobili che è assoggettata tramite l'imposta cantonale sugli utili immobiliari (TUI – art. 123 ss LT) deve essere indicata alla cifra 4.2.3.

6 Perdite fiscali dei 7 esercizi precedenti

Dal risultato del periodo fiscale può essere dedotta la somma delle perdite dei sette esercizi precedenti, nella misura in cui queste perdite non sono ancora state compensate con utili realizzati in quegli anni (art. 75 cpv. 1 LT – art. 67 cpv. 1 LIFD). Riportate l'importo che avete indicato alla cifra 24.10.

8 Utile non imponibile in Svizzera

In caso di assoggettamento parziale in Svizzera, procedete ad una ripartizione internazionale dell'utile netto totale (allegare dettaglio). Per gli stabilimenti d'impresa la ripartizione va eseguita sulla base dei conti di questi stabilimenti, che devono essere allegati alla dichiarazione d'imposta.

10 Utile non imponibile nel Cantone

In caso di assoggettamento parziale nel cantone Ticino, procedete al riparto intercantonale del risultato fiscale imponibile in Svizzera per mezzo dell'allegato 8.

Le società a statuto fiscale privilegiato (art. 91-93 LT), nella misura in cui non devono utilizzare l'allegato 8 possono inserire alla cifra 10 la quota di utile non imposta:

■ Società holding ai sensi dell'art. 91 LT

Giusta l'art. 91 cpv. 1 LT le società di capitali e le società cooperative il cui scopo statutario consiste essenzialmente nell'amministrazione durevole di partecipazioni e che non esercitano alcuna attività commerciale in Svizzera non pagano l'imposta sull'utile netto se, a lunga scadenza, le partecipazioni o il reddito delle stesse rappresentano almeno due terzi degli attivi o ricavi complessivi.

Nella misura in cui una società ha diritto ad essere imposta in applicazione dell'art. 91 LT la totalità dell'utile va dedotta alla cifra 10 in quanto non imponibile ai fini dell'imposta cantonale.

Esempio

9	Risultato fiscale imponibile in Svizzera		1'800'000	1'800'000
10	Utile non imponibile nel Cantone	Allegato 8	- 1'800'000	
11	Risultato fiscale imponibile nel Cantone		0	

Eccezione: le società holding che sono proprietarie di beni immobili nel Cantone possono ridurre l'utile fino a concorrenza del reddito lordo degli immobili meno le spese causate dagli immobili e le deduzioni corrispondenti all'onere ipotecario usuale (art. 91 cpv. 4 lett. a LT).

■ Società di amministrazione ai sensi dell'art. 92 LT

Giusta l'art. 92 cpv. 1 LT le società di capitali, le società cooperative e le fondazioni che esercitano un'attività amministrativa nel Cantone, senza esercitare un'attività commerciale in Svizzera, pagano l'imposta sull'utile come segue:

- i ricavi da partecipazioni ai sensi dell'art. 77, nonché gli utili in capitale e di rivalutazione su queste partecipazioni sono esenti da imposta;
- gli altri proventi da fonti svizzere sono imposti secondo la tariffa ordinaria (art. 76);
- gli altri proventi da fonti estere sono imposti secondo la tariffa ordinaria (art. 76) in funzione dell'importanza dell'attività amministrativa esercitata nel Cantone;
- gli oneri giustificati dall'uso commerciale, in relazione economica con determinati redditi e proventi sono previamente dedotti dai medesimi. Le perdite subite su partecipazioni ai sensi della lettera a) possono essere compensate soltanto con i ricavi ivi menzionati.

Nella misura in cui una società ha diritto ad essere imposta in applicazione dell'art. 92 LT la quota di utile non imponibile nel Cantone va dedotta alla cifra 10. Se non foste in grado di calcolare tale quota, la deduzione alla cifra 10 può essere tralasciata: essa verrà calcolata d'ufficio dall'autorità di tassazione.

Esempio

9	Risultato fiscale imponibile in Svizzera		100'000	100'000
10	Utile non imponibile nel Cantone	Allegato 8	- 82'500	
11	Risultato fiscale imponibile nel Cantone		17'500	

■ Società ausiliaria ai sensi dell'art. 93 LT

Giusta l'art. 93 cpv. 1 LT le società di capitali e le cooperative che esercitano un'attività commerciale principalmente all'estero e solo marginalmente in Svizzera pagano l'imposta sull'utile secondo l'art. 92. Gli altri proventi da fonti estere secondo l'art. 92 cpv. 1 lett. c) sono imposti in funzione dell'importanza dell'attività commerciale svolta in Svizzera.

Nella misura in cui una società ha diritto ad essere imposta in applicazione dell'art. 93 LT la quota di utile non imponibile nel Cantone va dedotta alla cifra 10. Se non foste in grado di calcolare tale quota, la deduzione alla cifra 10 può essere tralasciata: essa verrà calcolata d'ufficio dall'autorità di tassazione.

Esempio

9	Risultato fiscale imponibile in Svizzera		2'500'000	2'500'000
10	Utile non imponibile nel Cantone	Allegato 8	- 2'000'000	
11	Risultato fiscale imponibile nel Cantone		500'000	

12 Riduzione per partecipazioni

Per le società di capitali e le cooperative che possiedono almeno il 10% del capitale azionario o sociale di un'altra persona giuridica oppure una partecipazione avente un valore venale di almeno 1 milione di franchi, l'imposta sull'utile è ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito netto delle partecipazioni e il risultato fiscale imponibile (art. 77 LT – art. 69 e 70 LIFD).

Per calcolare questa riduzione vogliate riferirvi all'allegato 6 e alle relative spiegazioni. Alla cifra 12 devono essere riportate le percentuali delle cifre III e IV dell'allegato 6.

13 Ripartizione dell'utile

The image shows a screenshot of the tax form section 13, titled 'Ripartizione dell'utile'. It contains a table with columns for descriptions and numerical values. The table is partially filled with data, and a blue oval highlights the entire section.

13 Ripartizione dell'utile	
13.1	Utile ripartito (14) / reddito imponibile (1) moltiplicato per la quota (%)
13.2	Utile netto (14) / risultato netto (1) moltiplicato per la quota (%)
13.3 Totale da ripartire	
13.4	Divisione di un utile o di un danno tra i soci
13.5	Trasferimenti
13.6	Attribuzione di riserve legali
13.7	Attribuzione di riserve statutarie
13.8	Attribuzione di utili di produzione di reddito al fondo di riserva
13.9	Passaggio di utili o di perdite in altri beni e persone giuridiche con sede in Svizzera nel 1° di legge
13.10	Altro
13.11 Totale ripartizione dell'utile	
13.12	Riparto a carico

Indicate la ripartizione dell'utile secondo la decisione dell'assemblea generale o dell'assemblea dei soci.

Capitale proprio

The image shows a screenshot of the tax form section 14, titled 'Capitale proprio'. It contains a table with columns for descriptions and numerical values. The table is partially filled with data, and a blue oval highlights the entire section.

Capitale proprio		2009	
		Imposta cantonale	Imposta federale diretta
14 Capitale azionario, buoni di partecipazione, capitale sociale di società a garanzia limitata e cooperative, versati			
15 Riserve palesi			
151	Riserva generale		
152	Riserva per azioni proprie		
153	Riserva di rivalutazione		
154	Riserva speciale		
155	Riserva di utili (TCRC dal 2012/1985)		
156	Altro		
157	Riparto a carico (col. 13.12)		
16 Riserve latenti tassate come utile			
161	Scorte (col. 11 allegato 9)		
162	Costi per materie e prodotti (col. 24 allegato 9)		
163	Altri costi (col. 24 allegato 9)		
164	Ammortamenti (col. 61 allegato 3)		
165	Altro		
17 Riserva negativa			
18 Capitale proprio occulto			
19 Totale (col. 14 a 16, ma al minimo il capitale versato)			
20 Capitale proprio non imponibile in Svizzera (allegare dettaglio)			
21 Capitale proprio non imponibile in Svizzera			
22 Capitale proprio non imponibile nel Cantone (allegare 8)			
23 Capitale proprio non imponibile nel Cantone			

14 Capitale azionario, buoni di partecipazione, capitale sociale di società a garanzia limitata e cooperative, versati

Indicate il capitale azionario, il capitale in buoni di partecipazione o il capitale sociale versato così come iscritto a Registro di commercio alla fine dell'esercizio commerciale.

Le società cooperative iscrivono alla cifra 14 il capitale sociale versato (se non sono state emesse parti sociali, non indicate niente alla cifra 14).

15 Riserve palesi

Indicate le riserve palesi dopo la ripartizione dell'utile dell'esercizio.

16 Riserve latenti tassate come utile

Riportate le riserve latenti tassate degli allegati 3 (cifra 6.1) e 4 (cifre 1.1, 2.4 e 3.1).

17 Riserva negativa

Va inserita l'eventuale riserva negativa accertata dall'autorità di tassazione e indicata nella notifica dell'anno precedente (in conseguenza di sopravvalutazione di attivi o sottovalutazione di passivi).

20 Capitale proprio non imponibile in Svizzera

In caso di assoggettamento parziale in Svizzera, procedete ad una ripartizione internazionale del capitale proprio totale (allegare dettaglio). Per gli stabilimenti d'impresa la ripartizione va eseguita sulla base dei conti di questi stabilimenti, che devono essere allegati alla dichiarazione d'imposta.

22 Capitale proprio non imponibile nel Cantone

In caso di assoggettamento parziale nel cantone Ticino, procedete al riparto intercantonale del capitale proprio imponibile in Svizzera per mezzo dell'allegato 8.

Perdite fiscali

Perdite fiscali	Imposta economica 0-F	Imposta federale diretta 0-F
24 Perdite fiscali dei 7 esercizi precedenti		
24.1 Esercizio commerciale 2002 (2001/2002)		
24.2 Esercizio commerciale 2003 (2002/2003)		
24.3 Esercizio commerciale 2004 (2003/2004)		
24.4 Esercizio commerciale 2005 (2004/2005)		
24.5 Esercizio commerciale 2006 (2005/2006)		
24.6 Esercizio commerciale 2007 (2006/2007)		
24.7 Esercizio commerciale 2008 (2007/2008)		
24.8 Somma delle perdite		
24.9 di cui già compensate con utili imponibili di questi 7 anni		
24.10 Perdite computabili		

24 Perdite fiscali dei 7 esercizi precedenti

Riportate le perdite fiscali dei 7 esercizi precedenti, nella misura in cui queste perdite non sono ancora state compensate con utili realizzati in quegli anni (art. 75 cpv. 1 LT – art. 67 cpv. 1 LIFD).

Esercizi commerciali	Perdite dei 7 esercizi precedenti	Risultato fiscale 2008
2002	40'000	
2003	60'000	
2004		
2005	30'000	
2006	20'000	
2007		
2008		70'000

N.B. gli utili degli esercizi 2004 e 2007 (non indicati) sono stati compensati con perdite di esercizi precedenti il 2002.

24 Perdite fiscali dei 7 esercizi precedenti		
24.1 Esercizio commerciale 2002 (2001/2002)	40'000	40'000
24.2 Esercizio commerciale 2003 (2002/2003)	60'000	60'000
24.3 Esercizio commerciale 2004 (2003/2004)		
24.4 Esercizio commerciale 2005 (2004/2005)	30'000	30'000
24.5 Esercizio commerciale 2006 (2005/2006)	20'000	20'000
24.6 Esercizio commerciale 2007 (2006/2007)		
24.7 Esercizio commerciale 2008 (2007/2008)		
24.8 Somma delle perdite	150'000	150'000
24.9 di cui già compensate con utili imponibili di questi 7 anni	70'000	70'000
24.10 Perdite computabili	80'000	80'000

(riportare alla cifra €)

Esempio

Documenti che devono essere ritornati con la dichiarazione

I documenti che devono obbligatoriamente essere ritornati con la dichiarazione sono i seguenti:

- Conto annuale (bilancio, conto economico e allegato secondo l'art. 959c del CO, debitamente firmati)
- Copia della dichiarazione dei salari AVS
- Allegato 1 – Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali
- Allegato 2 – Elenco dei debiti
- Allegato 5 – Attestazione concernente gli importi pagati ai membri dell'amministrazione e agli organi della direzione (unitamente a questo allegato devono esserci trasmesse le copie dei certificati di salario firmati)

Gli altri allegati sono da compilare solamente se concernono la vostra società:

- Allegato 3 – Ammortamenti
- Allegato 4 – Accantonamenti
- Allegato 6 – Riduzione per partecipazioni
- Allegato 7 – Immobili
- Allegato 8 – Riparto intercantonale

Firma

Allegati	Certificare che la presente dichiarazione è esatta e completa
<input checked="" type="checkbox"/> Conto annuale (bilancio, conto economico e allegato di dettaglio)	
<input checked="" type="checkbox"/> Copia della dichiarazione dei salari AVS	
<input checked="" type="checkbox"/> Allegato 1 – Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali	
<input checked="" type="checkbox"/> Allegato 2 – Elenco dei debiti	
<input type="checkbox"/> Allegato 3 – Ammortamenti	
<input type="checkbox"/> Allegato 4 – Accantonamenti	
<input checked="" type="checkbox"/> Allegato 5 – Attestazione degli importi pagati di USA	
<input type="checkbox"/> Allegato 6 – Riduzione per partecipazioni	
<input type="checkbox"/> Allegato 7 – Immobili	
<input type="checkbox"/> Allegato 8 – Riparto intercantonale	
	Angelo della
	Firma sulla copia allegata

La dichiarazione e gli allegati devono essere datati e firmati da uno o più rappresentanti legali della società. Firmando la dichiarazione e gli allegati il o i rappresentanti attestano che le indicazioni sono esatte e complete.

III. Allegati

Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali

- L'allegato 1 deve essere compilato obbligatoriamente.

Questo allegato serve a dare informazioni sulla composizione dei crediti e di altri collocamenti di capitali, come pure sul loro reddito.

A differenza dell'Elenco dei titoli utilizzato fino al 2008, nel nuovo modulo viene chiesto di separare i crediti verso azionisti, soci o persone vicine (fisiche o giuridiche) dai crediti verso terzi.

Elenco dei debiti

- L'allegato 2 deve essere compilato obbligatoriamente.

Questo allegato serve a dare informazioni sulla composizione dei debiti e dei relativi interessi.

A differenza dell'Elenco dei debiti utilizzato fino al 2008, nel nuovo modulo viene chiesto di separare i prestiti passivi verso azionisti, soci o persone vicine (fisiche o giuridiche) dai prestiti passivi verso terzi.

Ammortamenti sul valore contabile residuo

- L'allegato 3 deve essere compilato se la vostra società ha sostanza fissa materiale o immateriale.

Questo allegato serve a dare indicazioni sugli ammortamenti. Esso può essere utilizzato unicamente se la vostra società utilizza il metodo di ammortamento sul valore contabile residuo. In caso di ammortamento sul valore di acquisto vogliate allegare una vostra tabella.

Gli ammortamenti che non sono giustificati dall'uso commerciale fanno parte dell'utile netto imponibile (art. 67 cpv. 1 lett. b LT – art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD).

I tassi di ammortamento ammessi fiscalmente sono indicati nel **Promemoria A 1995 – Aziende commerciali**, pubblicato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (può essere scaricato dal sito www.estv.admin.ch).

Accantonamenti

- L'allegato 4 deve essere compilato se la vostra società ha fatto accantonamenti sulle scorte, su crediti per forniture e prestazioni oppure altri accantonamenti.

Accantonamenti possono essere costituiti a carico del conto economico per gli impegni sussistenti nel corso dell'esercizio il cui ammontare è ancora indeterminato, per i rischi di perdite su attivi del patrimonio circolante (segnatamente sulle merci e sui debitori) e sugli altri rischi di perdite imminenti dell'esercizio (art. 72 cpv. 1 LT – art. 63 cpv. 1 LIFD).

Gli accantonamenti ammessi negli anni precedenti sono aggiunti all'utile imponibile nella misura in cui non sono più giustificati (art. 72 cpv. 2 LT – art. 63 cpv. 2 LIFD).

Gli accantonamenti che non sono giustificati dall'uso commerciale fanno parte dell'utile netto imponibile (art. 67 cpv. 1 lett. b LT – art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD). Sono considerati come non giustificati dall'uso commerciale, ad esempio, gli accantonamenti costituiti per costi e investimenti futuri.

Tuttavia, ai fini dell'imposta federale diretta, sono ammessi accantonamenti costituiti a carico del conto economico per futuri mandati di ricerca e di sviluppo conferiti a terzi, fino al 10% del risultato fiscale imponibile in Svizzera (cifra 9 della dichiarazione fiscale), ma complessivamente non oltre 1 milione di franchi (art. 63 cpv. 1 lett. d LIFD).

Attestazione concernente gli importi pagati ai membri dell'amministrazione e agli organi della direzione



■ L'allegato 5 deve essere compilato obbligatoriamente.

Secondo gli articoli 203 cpv. 1 lett. a LT e 129 cpv. 1 lett. a LIFD, le persone giuridiche devono presentare all'autorità di tassazione un'attestazione sulle prestazioni pagate ai membri dell'amministrazione o di altri organi.

Conformemente a queste disposizioni, vi invitiamo a compilare un certificato di salario (Form. 11) **per ogni membro** dell'amministrazione, dell'ufficio di vigilanza o del comitato (è indifferente che il membro abiti in Svizzera o all'estero). A tale scopo può essere utilizzata la guida di compilazione del certificato di salario (www.steuerkonferenz.ch).

Conformemente agli articoli 203 cpv. 3 LT e 129 cpv. 2 LIFD un doppio del certificato di salario deve essere inviato al contribuente.

Le persone giuridiche il cui esercizio commerciale (= periodo fiscale) non coincide con l'anno civile, devono allegare i certificati di salario al **31 dicembre dell'anno civile incluso nel periodo fiscale**.

Se un membro dell'amministrazione o del comitato è allo stesso tempo impiegato della ditta (per es. direttore o gestore), le prestazioni delle due funzioni vanno indicate sullo stesso certificato di salario. Per l'attestazione dei tantièmes vale l'anno civile in cui le remunerazioni sono state decise e versate o accreditate.


Se nessun certificato di salario è stato compilato per un membro dell'amministrazione (nel caso in cui si tratti di un rappresentante di una persona giuridica e le prestazioni sono state versate direttamente alla società datore di lavoro del citato rappresentante), è sufficiente indicare l'ammontare delle prestazioni versate nell'allegato 5.

Se le prestazioni sono state versate a un membro dell'amministrazione il quale le ha successivamente riversate (a una ditta individuale oppure a una società di persone di cui il membro è socio), il certificato di salario deve essere allegato.

L'allegato 5 debitamente compilato e le copie dei certificati di salario firmati (Form. 11) devono essere inoltrati congiuntamente alla dichiarazione d'imposta.

I certificati relativi a persone domiciliate in altri cantoni saranno da noi trasmessi alle competenti autorità fiscali.

Riduzione per partecipazioni



■ L'allegato 6 deve essere compilato se la vostra società chiede di essere messa al beneficio della riduzione per partecipazioni ai sensi degli art. 77 LT e 69 e 70 LIFD.

Questo allegato serve a calcolare la riduzione per partecipazioni applicabile all'utile netto imponibile.

Per le società di capitali e le cooperative che possiedono almeno il 10% del capitale azionario o sociale di un'altra persona giuridica oppure una partecipazione avente un valore venale di almeno 1 milione di franchi, l'imposta sull'utile è ridotta proporzionalmente al rapporto tra il ricavo netto delle partecipazioni e il risultato fiscale imponibile (art. 77 LT – art. 69 LIFD).

Il ricavo netto delle partecipazioni corrisponde al reddito di queste partecipazioni, diminuito dei relativi costi di finanziamento e di un contributo del 5% destinato alla coper-

tura dei costi amministrativi. Fanno ugualmente parte del reddito delle partecipazioni gli utili in capitale provenienti da partecipazioni nella misura in cui il provento dell'alienazione è superiore al costo d'investimento. Inoltre, la partecipazione alienata deve essere pari almeno al 10% del capitale azionario o del capitale sociale dell'altra società e deve essere stata detenuta come tale per almeno un anno (art. 77 LT – art. 70 LIFD).

Gli art. 77 LT, 69 e 70 LIFD, come pure la Circolare n° 27 del 17 dicembre 2009 dell'AFC, disponibile su internet (www.estv.admin.ch), danno informazioni dettagliate in relazione al calcolo della riduzione per partecipazioni.

La riduzione per partecipazioni ha per effetto di ridurre l'imposta sull'utile. In caso di assoggettamento parziale in Svizzera (art. 62 LT – art. 52 LIFD), il calcolo è effettuato senza tener conto degli elementi dell'utile attribuiti all'estero (secondo il riparto internazionale) e che non sono soggetti a imposizione in Svizzera.

I Composizione delle partecipazioni e costi di finanziamento complessivi

I. Composizione delle partecipazioni e costi di finanziamento complessivi		Partecipazioni		Valore fiscale	
Quantità / Genero del titolo	Società di capitali o cooperativa di cui il contribuente è azionista o socio (art. 70 LIFD) o il cui titolo di partecipazione è in possesso del contribuente (art. 70 LIFD) o il cui titolo di partecipazione è in possesso del contribuente (art. 70 LIFD) o il cui titolo di partecipazione è in possesso del contribuente (art. 70 LIFD)	Importo contabile della partecipazione	Partecipazione (in %)	Importo	in % degli utili
1					
2					
3					
4					
5					
Valore determinante ai fini dell'imposta sull'utile (valore contabile + riserve tassate) degli attivi totali al termine dell'esercizio commerciale					100 %
Totale dei costi di finanziamento di competenza dell'esercizio				(a)	100 %

Valore determinante ai fini dell'imposta sull'utile (valore contabile + riserve tassate) degli attivi totali al termine dell'esercizio commerciale

Indicate i valori contabili netti più le riserve tassate dell'insieme degli attivi al termine dell'esercizio commerciale.

Totale dei costi di finanziamento di competenza dell'esercizio

■ Interessi passivi

Indicate gli interessi passivi, compresi gli interessi dei debiti al portatore (interessi non ammessi), ma escludendo gli interessi ad un tasso eccessivo (interessi eccessivi) e gli interessi sul capitale proprio dissimulato.

■ Altri costi economicamente assimilabili agli interessi passivi

Indicate gli altri costi la cui causa immediata risiede nel capitale terzi ai sensi del diritto fiscale o in altri impegni a medio e lungo termine. Le offerte non utilizzate di sconto dei fornitori e gli sconti utilizzati dai clienti non rappresentano costi di finanziamento. Tali costi e diminuzioni di ricavi si riflettono in principio direttamente e esclusivamente nell'utile lordo d'esercizio. Nemmeno i costi di finanziamento compresi nei costi di noleggio o nelle mensilità di leasing possono essere presi in considerazione.

II Ricavo netto da partecipazioni

II. Ricavo netto da partecipazioni						
Ricavo lordo (colonna 1) del partecipante	Ammortamento (colonna 2) di distribuzione (colonna 3)	Ricavo determinante (colonna 4) meno colonna 2	Spese amministrative (colonna 5) x 5%	Costi di finanziamento (colonna 6) meno colonna 4	Ricavo netto (colonna 6) meno colonna 5	Perdita netta
1						
2						
3						
4						
5						
Ricavo netto da partecipazioni						

■ Ricavo lordo della partecipazione (I)

a) **Distribuzioni di utile** (dividendi, partecipazioni agli utili, rimborsi di capitale, ecc.) contabilizzate nel conto economico dell'esercizio commerciale (periodo fiscale). In generale, si tratterà del ricavo lordo per i redditi di partecipazioni svizzere e del ricavo al netto delle imposte alla fonte per i redditi di partecipazioni estere. Se il ricavo netto dichiarato include recuperi di imposte alla fonte che sono stati dedotti dai redditi di partecipazioni di esercizi precedenti e per i quali la riduzione per partecipazioni non è stata ancora richiesta, questi importi recuperati fanno parte del ricavo da partecipazioni del periodo fiscale.

b) **Utili in capitale, eccedenze di liquidazione e utili di fusione:** indicare il ricavo dell'alienazione meno il costo d'investimento.

■ Ammortamento conseguente alla distribuzione di dividendi (J)

Inserire gli ammortamenti delle partecipazioni che sono in rapporto con la distribuzione di dividendi. Se si realizza un ricavo da partecipazione e in seguito si contabilizza un ammortamento della stessa partecipazione, se ne deduce che tale ammortamento non sarebbe stato necessario, o perlomeno sarebbe stato inferiore, se si fosse rinunciato alla distribuzione del dividendo.

■ Ricavo determinante (K)

Ricavo lordo meno ammortamento in relazione con il ricavo.

■ Spese amministrative (L)

5% del ricavo determinante.

Resta riservata la prova di spese amministrative superiori o inferiori al forfait del 5%. Se il legame tra le spese amministrative e le differenti partecipazioni non può essere provato, l'insieme delle spese amministrative è ripartito (come per i costi di finanziamento) proporzionalmente sulla base dei valori ai fini dell'imposta sull'utile delle partecipazioni.

■ Costi di finanziamento (M)

La quota di costi di finanziamento attribuita alle partecipazioni si calcola in principio secondo la proporzione tra il valore ai fini dell'imposta sull'utile della partecipazione (cifre da 1 a 5, colonna G) e il valore ai fini dell'imposta sull'utile del totale degli attivi al termine dell'esercizio commerciale.

Per le partecipazioni che sono state alienate durante l'esercizio commerciale, una quota-parte annuale dei costi di finanziamento deve essere presa in considerazione basandosi sul valore ai fini dell'imposta sull'utile delle partecipazioni in questione al momento della loro alienazione.

■ Ricavo netto: Utile netto (N) / Perdita netta (O)

Ricavo determinante meno spese amministrative e costi di finanziamento.

Il ricavo netto da partecipazioni determinante per il calcolo della riduzione per partecipazioni si calcola senza tener conto delle perdite (eccedenza di costi di finanziamento).

III Riduzione percentuale dell'imposta sull'utile per l'IC

IV Riduzione percentuale dell'imposta sull'utile per l'IFD

■ Ricavo netto da partecipazioni

Riportate il ricavo netto da partecipazioni determinato al punto II (totale colonna N).

■ Utile imponibile complessivo IC / Utile imponibile complessivo IFD

Imposta cantonale

Indicate il risultato fiscale imponibile nel Cantone (cifra 11 della dichiarazione d'imposta).

In caso di riparto intercantonale (allegato 8), applicate le regole seguenti:

- se il ricavo da partecipazioni è attribuito a una sola sovranità fiscale (generalmente il cantone Ticino in quanto cantone sede), indicate la parte di utile netto imponibile in Svizzera attribuita al cantone Ticino (cifra 3.4.7 dell'allegato 8);
- se il ricavo da partecipazioni non è attribuito ad un'unica sovranità fiscale, indicate l'utile netto imponibile in Svizzera ad esclusione delle quote attribuite ai cantoni che costituiscono unicamente un domicilio speciale (cifra 3.4.7 dell'allegato 8).

Imposta federale diretta

- Indicate il risultato fiscale imponibile in Svizzera (cifra 9 della dichiarazione d'imposta).

■ Riduzione per partecipazioni IC / IFD (%)

Il tasso della riduzione per partecipazioni corrisponde al rapporto tra il ricavo netto da partecipazioni e l'utile netto imponibile IC e/o IFD. Questo tasso si esprime in percento a quattro decimali.

Riportate questa (e) percentuale (i) alla cifra 12 della dichiarazione.

Immobili

- L'allegato 7 deve essere compilato se la vostra società possiede immobili in Ticino, in Svizzera o all'estero.

Questo allegato serve, da un lato, a dare indicazioni sulla localizzazione del fondo e sul valore ufficiale di stima ai fini dell'imposta immobiliare, dall'altro a dare informazioni dettagliate sul reddito dell'immobile.

Riparto intercantonale

- L'allegato 8 deve essere compilato se la vostra società è assoggettata in diversi cantoni svizzeri oppure se ha trasferito la sede all'interno della Svizzera nel corso dell'esercizio commerciale (periodo fiscale).

Questo allegato serve a ripartire gli elementi imponibili tra i differenti cantoni al fine di evitare un'eventuale doppia imposizione intercantonale.

L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e agli immobili situati fuori cantone.

L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica è limitato alla parte di utile e di capitale che è imponibile nel cantone. L'estensione dell'assoggettamento per un'impresa, uno

stabilimento d'impresa o un immobile è definita, nelle relazioni intercantionali, conformemente alle regole del diritto federale concernente il divieto di doppia imposizione intercantonale.

In relazione al computo delle perdite fiscali, dal 2001 viene applicato esclusivamente il metodo del riporto della perdita globale. Pertanto, **se la vostra società ha realizzato globalmente una perdita è inutile riempire la parte di allegato relativa alla ripartizione intercantonale dell'utile netto.**

Le spiegazioni che seguono si riferiscono alle regole generali del diritto federale relative al divieto di doppia imposizione intercantonale. Le regole particolari concernenti segnatamente le banche, le compagnie d'assicurazione, la posta, le imprese di telecomunicazione e le società di leasing immobiliare non sono oggetto di spiegazioni particolari in queste istruzioni. A tal proposito potete riferirvi alle circolari della Conferenza fiscale svizzera che sono disponibili su internet (www.steuerkonferenz.ch).

1. Assoggettamento

Dal 2001, la frammentazione del periodo fiscale è stata abbandonata a vantaggio dell'unità di questo periodo. L'inizio e la fine dell'assoggettamento in un cantone non coincidono più con l'inizio e la fine dell'assoggettamento per appartenenza personale o economica in questo cantone (art. 22 LAID).

Per l'imposta sul capitale, è necessario ciononostante fissare la durata dell'assoggettamento (per appartenenza personale o economica) in ogni cantone nel corso del periodo fiscale, allo scopo di determinare la quota-parte di capitale proprio imponibile che è loro attribuibile. Le diverse date chieste non corrispondono dunque a un inizio o a una fine di assoggettamento, ma servono unicamente a correggere le quote-parti cantonali per la ripartizione intercantonale del capitale proprio imponibile (cifra 2.1.3 Correzioni in base alla durata dell'assoggettamento).

E' parimenti importante indicare il tipo di domicilio fiscale (principale, secondario o speciale) dal momento che le regole di diritto fiscale intercantonale sono diverse a seconda del tipo di domicilio fiscale.

1.1 Sede principale

Indicate il cantone in cui si trovava la sede (svizzera) della vostra società nel periodo fiscale, come pure le date di inizio e fine dell'assoggettamento.

Se la sede della vostra società è cambiata nel corso del periodo fiscale, indicate il cantone dove è stata trasferita la sede e l'inizio e la fine dell'assoggettamento per appartenenza personale in ogni cantone. La data di iscrizione del trasferimento di sede a Registro di commercio del cantone d'arrivo è determinante.

Società anonima con sede nel cantone Ticino. Esercizio commerciale (periodo fiscale): dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009. Trasferimento di sede a Zurigo in data 1° settembre 2009.

Esempio

1 Assoggettamento				
Cantoni	Ticino	Zurigo		
1.1 Sede principale				
Sede	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inizio del periodo fiscale o inizio dell'assoggettamento	01.01.2009	01.09.2009		
Fine del periodo fiscale o fine dell'assoggettamento	31.08.2009	31.12.2009		

1.2 Domicili secondari

Indicate i cantoni in cui si trovavano stabilimenti d'impresa e/o immobili aziendali durante il periodo fiscale, come pure le date di inizio e fine del periodo fiscale.

In caso di inizio o fine dell'assoggettamento per appartenenza economica in un cantone nel corso del periodo fiscale, indicate le date di inizio e fine dell'assoggettamento per appartenenza economica in ogni cantone interessato.

Società anonima con sede nel cantone Ticino e stabilimento d'impresa nel canton Ginevra. Esercizio commerciale (periodo fiscale): dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009. Apertura di un nuovo stabilimento d'impresa nel canton Zurigo in data 1° giugno 2009.

Esempio

1 Assoggettamento				
Cantoni	Ticino	Ginevra	Zurigo	
1.1 Sede principale				
Sede	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inizio del periodo fiscale o inizio dell'assoggettamento	01.01.2009			
Fine del periodo fiscale o fine dell'assoggettamento	31.12.2009			
1.2 Domicili secondari				
Stabilimenti d'impresa e/o immobili aziendali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inizio del periodo fiscale o inizio dell'assoggettamento		01.01.2009	01.06.2009	
Fine del periodo fiscale o fine dell'assoggettamento		31.12.2009	31.12.2009	

1.3 Domicili speciali

■ Immobili d'investimento

Indicate i cantoni nei quali si trovavano immobili di investimento che costituivano domicilia speciali durante il periodo fiscale, come pure le date di inizio e fine del periodo fiscale.

In caso di inizio o fine dell'assoggettamento per appartenenza economica in un cantone nel corso del periodo fiscale, indicate le date di inizio e fine dell'assoggettamento per appartenenza economica in ogni cantone interessato. La data di iscrizione a Registro fondiario è determinante.

Società anonima con sede e immobile d'investimento nel cantone Ticino. Stabilimento d'impresa e immobile d'investimento nel cantone Zurigo e immobile d'investimento nel canton Berna. Esercizio commerciale (periodo fiscale): dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009. Vendita dell'immobile d'investimento nel canton Berna il 5 maggio 2009

Esempio

1 Assoggettamento				
Cantoni	Ticino	Zurigo	Berna	
1.1 Sede principale				
Sede	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inizio del periodo fiscale o inizio dell'assoggettamento	01.01.2009			
Fine del periodo fiscale o fine dell'assoggettamento	31.12.2009			
1.2 Domicili secondari				
Stabilimenti d'impresa e/o immobili aziendali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inizio del periodo fiscale o inizio dell'assoggettamento		01.01.2009		
Fine del periodo fiscale o fine dell'assoggettamento		31.12.2009		
1.3 Domicili speciali				
Immobili d'investimento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Immobili destinati alla vendita (commercianti d'immobili)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inizio del periodo fiscale o inizio dell'assoggettamento		01.01.2009	01.01.2009	
Fine del periodo fiscale o fine dell'assoggettamento		31.12.2009	05.05.2009	

Ticino: L'immobile d'investimento situato nel cantone sede non costituisce un domicilio speciale.
Zurigo: L'immobile d'investimento situato nel cantone dello stabilimento d'impresa costituisce un domicilio speciale.

■ Immobili destinati alla vendita (commercianti d'immobili)

Indicate i cantoni nei quali si trovavano immobili destinati alla vendita che costituivano domicili speciali durante il periodo fiscale, come pure le date di inizio e fine del periodo fiscale.

In caso di inizio o fine dell'assoggettamento per appartenenza economica in un cantone nel corso del periodo fiscale, indicate le date di inizio e fine dell'assoggettamento per appartenenza economica in ogni cantone interessato. La data di iscrizione a Registro fondiario è determinante.


Società anonima (commerciante d'immobili) con sede e immobile destinato alla vendita nel cantone Ticino. Stabilimento d'impresa e immobile destinato alla vendita nel canton Vaud e immobile destinato alla vendita nel canton Argovia. Esercizio commerciale (periodo fiscale): dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009. Vendita degli immobili nei cantoni Vaud e Argovia, rispettivamente il 5 marzo e il 18 settembre 2009.

Esempio

1 Assoggettamento				
Cantoni	Ticino	Vaud	Argovia	
1.1 Sede principale				
Sede	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inizio del periodo fiscale o inizio dell'assoggettamento	01.01.2009			
Fine del periodo fiscale o fine dell'assoggettamento	31.12.2009			
1.2 Domicili secondari				
Stabilimenti d'impresa e/o immobili aziendali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inizio del periodo fiscale o inizio dell'assoggettamento		01.01.2009		
Fine del periodo fiscale o fine dell'assoggettamento		31.12.2009		
1.3 Domicili speciali				
Immobili d'investimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Immobili destinati alla vendita (commercianti d'immobili)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inizio del periodo fiscale o inizio dell'assoggettamento			01.01.2009	
Fine del periodo fiscale o fine dell'assoggettamento			18.09.2009	

Ticino: L'immobile destinato alla vendita situato nel cantone sede non costituisce un domicilio speciale.
Vaud: L'immobile destinato alla vendita situato nel cantone dello stabilimento d'impresa non costituisce un domicilio speciale.

2. Capitale proprio



2.1. Determinazione delle quote cantionali

2.1.1 Attivi localizzati e attivi della sede

In generale, il valore per l'imposta sull'utile (valore contabile + riserve tassate) degli attivi è utilizzato quale base di calcolo.

■ Metodo diretto

Indicate il valore per l'imposta sull'utile degli attivi dei differenti domicili fiscali. Non tenere conto dei conti correnti interni.

■ Metodo indiretto

Indicate gli attivi localizzati (immobili, macchine, mobili, veicoli, stock di merci, ecc.) attribuibili ai differenti domicili fiscali.

Indicate in seguito gli attivi attribuibili esclusivamente alla sede principale (partecipazioni, prestiti a lungo termine, sostanza fissa immateriale, ecc.).

2.1.2 Attivi mobili

■ Metodo indiretto

Attribuite gli attivi mobili (liquidità, debitori, titoli, ecc.) secondo il tipo di impresa:

- imprese di fabbricazione: in % degli attivi localizzati;
- imprese commerciali: attribuiti alla sede;
- imprese miste (fabbricazione e commercio): per apprezzamento.

2.1.3 Correzioni in base alla durata dell'assoggettamento

In caso di trasferimento di sede o di modifica di assoggettamento per appartenenza economica nel corso del periodo fiscale, si deve tener conto della durata dell'assoggettamento nel calcolo delle quote-parti cantonali per la determinazione del capitale proprio imponibile.

Per effettuare le correzioni necessarie riferitevi alla Circolare 17 del 27 novembre 2001 della Conferenza fiscale svizzera. Questa circolare è disponibile su internet (www.steuerkonferenz.ch).

2.1.5 In %

Calcolate le quote-parti cantonali in percento a tre decimali.

2.1.6 Attivi non necessari all'esercizio

Inserite gli attivi dei domicili speciali (immobili d'investimento e immobili destinati alla vendita). Questi attivi dovranno essere dedotti dal totale degli attivi di bilancio (cifra 2.1.4) per calcolare gli attivi che entrano in considerazione nel riparto dell'utile in base ai fattori di produzione (cifra 3.2.3).

2.2 Riparto intercantonale del capitale imponibile

Riportate il capitale proprio imponibile in Svizzera (cifra 21 della dichiarazione fiscale) e applicate le percentuali delle quote-parti cantonali (cifra 2.1.5).

Indicate in seguito il capitale proprio non imponibile nel cantone Ticino alla cifra 22 della dichiarazione fiscale (capitale proprio non imponibile nel Cantone).

3 Utile netto

3.1 Riparto dei ricavi e degli utili in capitale immobiliari

■ Immobili d'investimento

Il riparto dei ricavi e degli utili in capitale deve essere effettuato quando gli immobili d'investimento costituiscono dei domicili speciali.

Per gli immobili d'investimento situati nel cantone sede (che non costituiscono un domicilio speciale) si applicano le regole relative agli immobili d'esercizio.

■ Immobili d'esercizio

Per gli immobili d'esercizio situati nel cantone sede, nel cantone di uno stabilimento d'impresa o costituenti un domicilio secondario, deve essere effettuata soltanto la ripartizione degli utili in capitale.

■ Immobili destinati alla vendita (commercianti d'immobili)

Il riparto dei ricavi e degli utili in capitale deve essere effettuato unicamente nel caso in cui gli immobili destinati alla vendita costituiscono un domicilio speciale.

3.1.1 Affitti, altri ricavi

Indicate l'ammontare degli affitti e degli altri ricavi.

3.1.2 Utili in capitale

Se degli immobili sono stati venduti nel corso del periodo fiscale, indicate l'utile o la perdita in capitale risultante dalla vendita:

- per gli immobili di investimento e gli immobili destinati alla vendita che costituiscono un domicilio speciale: differenza tra il prezzo di vendita e il valore contabile-fiscale;
- per gli immobili d'esercizio: differenza tra il prezzo di vendita e il costo di investimento.

3.1.3 Costi amministrativi e di manutenzione

Attribuite i costi amministrativi e di manutenzione in modo diretto (per oggetto), vale a dire su ogni immobile (costi di manutenzione, assicurazioni, costi di gerenza, costi di vendita, imposte, ecc.).

3.1.4 Ammortamenti

Attribuite gli ammortamenti effettuati nel periodo fiscale sul valore contabile degli immobili in modo diretto (per oggetto).

3.1.6 Interessi passivi

Ripartite gli interessi passivi in funzione del rapporto esistente tra :

- gli attivi dei cantoni dove esiste esclusivamente un domicilio speciale del tipo "immobili d'investimento" e il totale degli attivi (cifra 2.1.4);
- il valore degli immobili d'investimento situati in cantoni dove esiste un domicilio secondario e il totale degli attivi (cifra 2.1.4).

Gli interessi passivi da ripartire corrispondono agli interessi contabilizzati meno gli interessi sul capitale dissimulato, quelli eccessivi e quelli non documentati.

3.2 Determinazione delle quote cantionali

■ Metodo diretto

3.2.1 In base al risultato netto

Questo metodo è generalmente utilizzato quando l'impresa tiene una contabilità separata per ogni domicilio fiscale e i domicili secondari godono di una certa indipendenza per rapporto al domicilio principale.

Riportate il risultato netto (utile o perdita) della contabilità dei domicili secondari e del domicilio principale.

Se aggiunte o deduzioni (cifre 2 e 4 della dichiarazione fiscale) sono direttamente attribuibili ai domicili secondari o al domicilio principale, ma non a tutta l'impresa, è necessario indicarle al fine di determinare le quote-parti cantionali.

Se la vostra società chiede di essere messa al beneficio della riduzione per partecipazioni ai sensi dell'art. 77 LT, deducete il ricavo netto da partecipazioni (calcolato nell'allegato 6) nella misura in cui quest'ultimo sia attribuibile a un unico domicilio fiscale (generalmente la sede - domicilio principale). Se il ricavo netto da partecipazioni non è attribuibile a un unico domicilio fiscale, ma a tutta l'impresa, non completate questa rubrica.

■ Metodo indiretto

3.2.2 In base alla cifra d'affari

Questo metodo è utilizzato per le imprese commerciali e di servizi che non utilizzano il metodo diretto. Indicate la cifra d'affari attribuibile al domicilio principale e ad ogni domicilio secondario.

3.2.3 In base ai fattori di produzione

Questo metodo è utilizzato per le imprese di fabbricazione che non utilizzano il metodo diretto. Riportate gli attivi attribuibili al domicilio principale e ad ogni domicilio secondario (cifra 2.1.4). Indicate in seguito i salari e gli affitti attribuibili al domicilio principale e ad ogni domicilio secondario, capitalizzati rispettivamente al 10% e al 6%.

3.3 Determinazione dell'utile netto da ripartire

3.3.1 Utile netto imponibile in Svizzera

Riportate il risultato fiscale imponibile in Svizzera (cifra 9 della dichiarazione fiscale).

3.3.2 Ricavi e utili in capitale immobiliari

Se avete proceduto a una ripartizione dei ricavi e degli utili in capitale immobiliari, deducete l'ammontare totale (cifra 3.1.7).

3.3.3 Ricavo netto da partecipazioni

Se la vostra società chiede di essere messa al beneficio della riduzione per partecipazioni ai sensi dell'art. 77 LT, deducete il ricavo netto da partecipazioni (calcolato nell'allegato 6) nella misura in cui quest'ultimo sia attribuibile a un unico domicilio fiscale (generalmente il cantone sede - domicilio principale). Se il ricavo netto da partecipazioni non è attribuibile a un unico domicilio fiscale, ma a tutta l'impresa, non completate questa rubrica.

3.3.4 Elementi straordinari

Nell'ambito del riparto dell'utile netto, bisogna tener conto della realizzazione di utili e perdite straordinari legati a un **trasferimento di sede** (circolare 17 del 27 novembre 2001 della Conferenza fiscale svizzera). Se del caso, deducete gli utili straordinari e/o aggiungete le perdite straordinarie.

3.3.5 Precipuo

Indicate la percentuale di precipuo accordata al cantone sede. A seconda del metodo di riparto scelto, il precipuo può variare da un minimo del 10% ad un massimo del 30%.

3.4 Riparto intercantonale dell'utile netto

3.4 Riparto intercantonale dell'utile netto						
3.4.1	Quote cantonali					
3.4.2	Prodotto	(cifra 3.3.6)				
3.4.3	Elementi straordinari	(cifra 3.3.4)				
3.4.4	Ricarico sulla imposta impositiva	(cifra 3.3.3)				
3.4.5	Utile netto da partecipazioni	(cifra 3.3.3)				
3.4.6	Compensazione utili/perdite					
3.4.7	Utile netto imponibile in Svizzera					

3.4.1 Quote cantonali

Ripartite l'utile netto da ripartire (cifra 3.3.6) proporzionalmente alle quote-parti cantonali determinate in funzione:

- del risultato netto (cifra 3.2.1);
- oppure
- della cifra d'affari (cifra 3.2.2);
- oppure
- dei fattori di produzione (cifra 3.2.3).

3.4.2 Precipuo

Attribuite il precipuo (cifra 3.3.5) al cantone sede.

Se la vostra società ha trasferito la sede nel corso del periodo fiscale, attribuite il precipuo proporzionalmente alla durata dell'assoggettamento in ogni cantone sede.

3.4.3 Elementi straordinari

Attribuite gli utili e le perdite straordinari (cifra 3.3.4) ai domicili fiscali interessati.

3.4.4 Ricavi e utili in capitale immobiliari

Riportate i ricavi e gli utili in capitale immobiliari determinati alla cifra 3.1.7.

3.4.5 Ricavo netto da partecipazioni

Attribuite il ricavo netto da partecipazioni (cifra 3.3.3) al domicilio fiscale interessato (generalmente il cantone sede - domicilio principale).

3.4.6 Compensazione utili/perdite

Riferitevi alle regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantionale e alla circolare 27 del 15 marzo 2007 della Conferenza fiscale svizzera al fine di procedere a eventuali compensazioni.

3.4.7 Utile netto imponibile in Svizzera

Riportate l'utile netto non imponibile nel cantone Ticino alla cifra 10 della dichiarazione fiscale (Utile non imponibile nel Cantone).



Il metodo
più pratico
per compilare
la vostra dichiarazione

gratuito!

eTax PG il software ufficiale della Divisione delle contribuzioni

Scaricabile gratuitamente da www.ti.ch/etax;
disponibile nelle versioni Windows, Mac e Linux;
facile da installare e utilizzare.

Supportato dal sito www.ti.ch/etax che contiene
un elenco delle domande/risposte (FAQ) più frequenti;
da un indirizzo e-mail al quale porre domande:
dfc-ddc.etaxpg@ti.ch
e da una hotline accessibile dal lunedì al venerdì
dalle 08.45 alle 11.45 e dalle 14.00 alle 16.30
al numero **091 814.39.80**

Permette il salvataggio della dichiarazione e degli allegati come file .pdf,
nel quale è compreso il codice a barre
contenente tutti i dati inseriti nella dichiarazione.

www.ti.ch/etax